

REGOLAMENTO ANTIDOPING PALIO DI LEGNANO

1. FINALITA'

Finalità del regolamento antidoping è di evitare che la prestazione normale di un cavallo possa essere modificata con l'impiego di farmaci.

Scopo del controllo antidoping è anche quello di tutelare le Contrade dalla possibile presentazione di cavalli non idonei o non in perfette condizioni.

2. SOSTANZE PROIBITE

Si considerano proibite tutte le sostanze che, per qualità o quantità, possono influire sulle prestazioni di un cavallo in gara. L'elenco delle sostanze proibite è quello del Regolamento veterinario Unire in vigore alla data dell'Emissione del Bando.

3. CONTROLLO ANTIDOPING

Il controllo antidoping verrà affidato a personale di provata esperienza e capacità, abilitato da Enti ufficiali, incaricato dal Comitato Palio ed indipendente dalla Commissione Veterinaria.

4. ACCERTAMENTO IDENTITA' DEL CAVALLO

L'identità del cavallo deve essere accertata attraverso il controllo dei certificati e/o il rilievo dei dati segnaletici. Ogni cavallo dovrà essere munito dell'allegato 9 – CEE riguardante l'esclusione dalla filiera alimentare.

5. PRELIEVI

Il prelievo per il controllo antidoping verrà eseguito su tutti i cavalli sia alla pre-visita, sia al termine della gara (Provaccia e Palio). Le Contrade, limitatamente al proprio cavallo, possono chiedere al Coordinatore della Commissione Veterinaria l'effettuazione di ulteriori prelievi per fondati motivi.

La Commissione Veterinaria ha facoltà di richiedere ulteriori prelievi qualora lo ritenga necessario.

5.1 Il prelievo eseguito alla pre-visita rimarrà a disposizione della Contrada solo ed esclusivamente per eventuale contenzioso con fantino o proprietario del cavallo. Tale prelievo non potrà essere considerato per nessun motivo valido per eventuali provvedimenti da parte del Magistrato del Palio.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I fantini e i Capitani delle Contrade dovranno prendere visione del presente Regolamento e sottoscriverlo per accettazione con le modalità e i tempi indicati all'art. 25 del vigente Regolamento Generale del palio di Legnano, pena la non ammissione della Contrada alla gara

7. RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

7.1 Il Comitato organizzatore con l'esecuzione dei prelievi di cui all'art. 5 del presente Regolamento – in attuazione del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 2 Ord. Min. Lav. 21/7/2009 – e con l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza quando gli saranno pervenuti i relativi esiti – è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per l'eventuale uso di sostanze stupefacenti o dopanti da parte dei cavalli partecipanti alla competizione.

7.2 Risponderà a livello civile e/o penale la persona che sarà stata indicata al momento della pre-visita, come la persona responsabile che aveva e ha la gestione del cavallo (cosiddetta persona responsabile ex lege) (v. allegato fac simile "Dichiarazione di responsabilità"). A tal fine ove sia indicato come responsabile un ente o una persona giuridica, si considererà persona responsabile il legale rappresentante dell'ente e/o colui che ne ha di fatto la rappresentanza, il controllo o la gestione. Il rifiuto di sottoscrivere il modulo di "dichiarazione di responsabilità" comporterà l'immediata esclusione del cavallo dalla gara.

8. RESPONSABILITA' SPORTIVA

La responsabilità sportiva grava sempre sulla Contrada che ha presentato il cavallo e che potrà essere sanzionata in caso di violazione del presente Regolamento ai sensi del successivo art.17

9. ACCETTAZIONE CONTROLLO ANTIDOPING

L'accettazione del controllo antidoping deve essere formalizzata mediante sottoscrizione, al momento della pre-visita di apposito modulo, da parte del responsabile individuato ai sensi del precedente art. 7 comma 2.

Il rifiuto di sottoporre il cavallo a controllo preventivo antidoping comporta l'esclusione dello stesso dalla gara.

10. MODALITA' DEI PRELIEVI

Il prelievo dei campioni di sangue e urina eseguito dal veterinario addetto all'antidoping avviene in presenza del personale incaricato della sorveglianza del cavallo.

10. 1 Una persona incaricata dal Comitato Palio deve collaborare alle operazioni antidoping e presenziare al prelievo; la persona responsabile del cavallo (a tal fine è possibile delegare l'addetto sportivo) deve essere informata e può eventualmente presenziare. La mancata presenza del responsabile del cavallo implica la tacita accettazione della corretta applicazione della procedura del controllo antidoping.

10.2 Il prelievo, da compiersi a cura di un veterinario, sarà di sangue e urina. Il tempo di attesa per il prelievo di urina è stabilito in 30 minuti dall'ingresso nel box di prelevamento.

10.3 Il liquido biologico prelevato viene suddiviso in due campioni A e B.

10.4 Il campione di sangue A sarà costituito da quattro provette da 10 ml ciascuna; il campione B da due provette, anch'esse da 10 ml ciascuna. L'urina eventualmente prelevata viene suddivisa in parti uguali in flaconi A e B.

10.5 Il prelievo di sangue deve essere effettuato personalmente dal veterinario, che deve accertare la pervietà di entrambe le giugulari; la disinfestazione della cute deve avvenire con l'impiego di alcool etilico 70° non contenente più del 10% di metanolo.

11. ANALISI ANTIDOPING

I campioni prelevati verranno inviati ad un laboratorio ufficiale abilitato, segnalato dal Comitato Palio e preavvertito per tempo.

11.1 Il laboratorio provvede ad esaminare il campione A. In caso di risultato non negativo, il laboratorio dà tempestivamente comunicazione al Collegio dei Magistrati del Palio, che comunica con il mezzo più rapido il risultato alla Contrada e alle persone responsabili del cavallo.

12. CONTROANALISI

La Contrada e le persone responsabili del cavallo possono, entro dieci giorni dal momento in cui sono stati messi a conoscenza, richiedere il controllo sul campione B. Il controllo sul campione B viene effettuato nello stesso laboratorio che ha esaminato il campione A; la Contrada e le persone responsabili possono richiedere che all'esame sia presente un consulente di fiducia.

12.1 Al termine degli esami sul campione B, il laboratorio riferisce al Collegio dei Magistrati del Palio, inviando le copie dei risultati delle analisi ed ogni altro documento, compreso un parere scritto di concordanza o discordanza sul risultato da parte del consulente di fiducia della controparte.

13. COSTO ESAMI

Il costo degli esami di laboratorio sul campione A è sostenuto dal Comitato Palio, il costo degli esami sul campione B è sostenuto dal richiedente stesso.

14. SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Al momento della pre-visita il responsabile del cavallo deve comunicare, servendosi dell'allegato modulo b, l'eventuale somministrazione di farmaci al cavallo in caso di patologie antecedenti. Il modulo deve essere consegnato alla Commissione Veterinaria.

La mancata consegna, al momento della pre-visita, dell'allegato b) equivale a dichiarazione che nessun farmaco è stato somministrato al cavallo.

Successivamente alla pre visita solo la Commissione Veterinaria può autorizzare la somministrazione di farmaci.

15. COMMISSIONE SCIENTIFICA

Il Collegio dei Magistrati del Palio – qualora lo ritenga necessario o quando lo richieda una contrada in sede di ricorso - provvederà a nominare una Commissione Scientifica, composta da tre esperti, che dovrà determinare la gravità delle infrazioni al Regolamento, secondo quanto specificato al successivo art. 16.

La Commissione Scientifica comunicherà al Collegio dei Magistrati del Palio il grado di infrazione accertata sia sul campione A che sul campione B

Le spese relative ai compensi per i componenti della Commissione Scientifica sono a carico della/e Contrada/e per la/le quale/i sia stata riscontrata una non negatività solo in caso doping A e B di cui al successivo art. 16.

In caso di ricorso le spese sono a carico della parte soccombente

16. INFRAZIONI

Competente ad applicare le sanzioni conseguenti ad infrazioni del presente Regolamento è il Collegio dei Magistrati del Palio.

Le infrazioni al Regolamento sono determinate per gravità e secondo la gradualità qui di seguito specificata:

1. Medication B: sostanze rispetto alle quali i cavalli possono essere stati accidentalmente esposti, includendo alcuni contaminanti dietetici e antinfiammatori non steroidei e simili, con i limiti di cui al successivo punto 4 ovvero una sola molecola.
2. Medication A: sostanze che potrebbero influenzare la performance diminuendo il dolore e tutte le sostanze terapeutiche incluse nella lista di cui all'art. 2 del presente Regolamento e non comprese fra quelle previste per le categorie Medication B, Doping B e Doping A.
3. Doping B: analettici respiratori (incluse metilxantine) e farmaci attivi sul sistema nervoso
4. Doping A: sostanze, cocktail di sostanze (ovvero 2 o più molecole anche di categoria Medication B, Medication A e Doping B ancorché somministrate in virtù di patologie antecedenti e regolarmente dichiarate ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento), che possono influire sulla performance di un cavallo: sostanze mascheranti trattamenti illeciti, sostanze con nessun uso generalmente accettato in competizioni di cavalli, sostanze usate per accrescere o diminuire la sensibilità degli arti o parti del corpo, a titolo esemplificativo e non esaustivo ormoni steroidei, anabolizzanti, stupefacenti ed anestetici locali

17. SANZIONI

Le sanzioni che il Collegio dei Magistrati del Palio provvederà a comminare sono le seguenti:

S1) per le infrazioni relative a sostanze di cui al punto 1 del precedente articolo:
sanzione pecuniaria alla Contrada da € 2.000,00 a € 5.000,00

S2) per le infrazioni relative a sostanze di cui al punto 2 del precedente articolo:
sanzione pecuniaria alla Contrada da € 5.000,00 a € 10.000,00

S3) per le infrazioni relative a sostanze di cui al punto 3 del precedente articolo:
sanzione pecuniaria alla Contrada da € 10.000,00 a € 15.000,00 e due anni di squalifica al cavallo e due anni di squalifica al fantino

S4) per le infrazioni relative alle sostanze di cui al punto 4 del precedente articolo:

sanzione pecuniaria alla Contrada da € 15.000,00 a € 30.000,00 e tre anni di squalifica al cavallo e tre anni di squalifica al fantino.

Inoltre, in caso di vittoria del cavallo, la Croce verrà tolta alla Contrada vincente e non verrà assegnata la vittoria al Palio.

In caso di rifiuto di sottoporre il cavallo al prelievo antidoping al termine della gara verrà applicata la sanzione S4.

Il Collegio dei Magistrati nell'applicare le sanzioni terrà conto dell'eventuale recidiva e di eventuali aggravanti e/o attenuanti.

In caso di falsa dichiarazione relativa alla comunicazione di cui all'allegato b, verrà applicata la sanzione S4.

Le sanzioni pecuniarie verranno devolute su indicazione del Supremo magistrato ad associazioni od enti operanti sul territorio di Legnano nell'ambito socio – assistenziale e del volontariato.

In caso di mancato pagamento da parte della Contrada della sanzione pecuniaria entro l'emissione del bando dell'anno successivo a quello in cui è stata applicata la sanzione la Contrada sarà automaticamente esclusa dal suddetto Palio.

18. RINVII

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento Generale per il Palio di Legnano.

Il presente Regolamento antidoping sostituisce quello precedente.

**MODULO DI RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI**

**DA COMPILARE A CURA DEL VETERINARIO
CHE RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE**

PALIO DELLE CONTRADE _____ DATA _____

NOME DEL CAVALLO

NUMERO DI CERTIFICATO

PERSONA RESPONSABILE

CON LA PRESENTE CHIEDO L'AUTORIZZAZIONE A TRATTARE
IL CAVALLO
Oppure (barrare la casella interessata)

CON LA PRESENTE DICHIARO DI AVER TRATTATO IL CAVALLO PER
CONDIZIONI CHE RICHIEDEVANO L'INTERVENTO URGENTE

MOTIVO DEL TRATTAMENTO _____

MEDICINALI USATI
(tipo e dosi)

VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____

DATA E ORA DELLA SOMMINISTRAZIONE _____

NOME DEL VETERINARIO:

IL TRATTAMENTO

E' STATO AUTORIZZATO NON E' STATO AUTORIZZATO

COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE E' STATA CONSEGNATA AL COLLEGIO DEI MAGISTRATI DEL PALIO E
ALL'INCARICATO DEL CONTROLLO ANTIDOPING.

PER CONTO DELLA COMMISSIONE VETERINARIA IL COORDINATORE _____

Firma _____ Data _____

N.B. la falsa dichiarazione di cui all'art. 17 è da intendersi come non corrispondenza della tipologia di
farmaco preventivamente comunicato nell'allegato b rispetto al farmaco rilevato dagli esami dei campioni
prelevati

